D.R.S. n° 15 / del 27/01/2021 *Reg. n. 03/21– 111 L_3 TP*

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 7 – Distretto Minerario di Palermo
Il Dirigente del Servizio 7 – Ing. Capo

L'INGEGNERE CAPO DEL DISTRETTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 – DISTRETTO MINERARIO DI PALERMO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R.S. 09.12.1980, n. 127 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la L.R.S. 05.07.04, n. 10;

VISTA la L.R.S. 04.04.56 n°23 che detta "*Norme di Polizia Mineraria*";

VISTO il D.P.R.S. 15/07/1958 n. 7 e ss.mm.ii. – "*Regolamento di Polizia Mineraria*;

VISTO il D.lgs. 25.11.96, n. 624, e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. 09.04.08. n. 81 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 24, comma 2, della L.R. 09.12.1980, n° 127;

VISTO l'art. 2, comma 4, della L.R. 05.07.2004, n° 10;

VISTO l'art. 83 comma 1 e comma 6 della Legge 07.05.2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" con il quale è stabilito il canone di produzione annuo e che la quota dei canoni relativa ai periodi di sospensione non è dovuta;

VISTO **il D.D.G.** n. 2 del 08/01/2021 con il quale è stato conferito l'incarico e le funzioni dirigenziali al Dr. Giuseppe Quattrocchi di responsabile del servizio 7 "Distretto Minerario di Palermo" del Dipartimento regionale dell'Energia con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

VISTA l'autorizzazione n. **14/10 – 111 R_1 TP** del **24/06/2010**, con la quale il Distretto Minerario di Palermo ha autorizzato, la Società "**BUSCAINO MARMI s.a.s. di Giuseppe Buscaino & C.**", legalmente rappresentata dal Sig. **Buscaino Vito**, nato ad Erice (TP) il 15/07/1972, con sede legale in Erice (TP) Via Manzoni n. 23, **(PI. n. 01969010816)**, ai sensi e per gli effetti dell'artt. 1 e 2 della L.R.S. n. 19/95, al rinnovo con ampliamento dell'autorizzazione **n. 03/95 – 111 TP** del **03/03/96**, la cava di marmo sita nella località "**Bellanova**" del Comune di **Custonaci (TP),** nell'ambito della particella n. 239 (ex 282) parte del foglio di mappa n. 117 del N.C.T. del medesimo Comune, per un periodo di anni 15 (quindici);

VISTA l'autorizzazione n. **01/16 – 111 R_1 S_1 TP** del **06/04/2016**, con la quale il Distretto Minerario di Palermo ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della L.R.S. n. 127/80, la Società **Cave Pellegrino S.r.l.** con sede legale in Custonaci (TP) Via Erice n. 94, **(CF./P.I. 02598500813)**, legalmente rappresentata dalla Sig.ra **Vultaggio Paola** nata ad Erice (TP) il giorno 20/08/1976 e residente a Custonaci (TP) Via Scucina n. 157, a subentrare nella titolarità dell'esercizio della cava di marmo sita nella località "**Bellanova**" del Comune di **Custonaci (TP),** alla Società "**BUSCAINO MARMI s.a.s. di Giuseppe Buscaino & C**" cui originariamente era stato rilasciato il provvedimento n. **14/10 – 111 R_1 TP** del **24/06/2010**;

VISTA l'autorizzazione n. **24/20 – 111 L_2 TP** del **01/06/2020**, con la quale il Distretto Minerario di Palermo ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, della Legge regionale n. 127/80 e dell'art. 2, comma 4,

della Legge regionale n. 10/2004, la Società **Cave Pellegrino S.r.l.**, con sede legale in Custonaci (TP) Via Erice n 94, legalmente rappresentata dalla Sig.ra **Vultaggio Paola**, nata ad Erice (TP) il giorno **20/08/1967**, a sospendere per un periodo di giorni **180 (centottanta)** decorrenti dal **01/06/2020,** i lavori di estrazione della cava di marmo sita nella località "**Bellanova**" del Comune di **Custonaci (TP)**;

VISTA l'istanza datata **24/11/2020**, immessa al protocollo del Distretto Minerario di Palermo in pari data al **n. 39277**, con la quale la Sig.ra **Vultaggio Paola** nata ad Erice (TP) il giorno **20/08/1967**, nella qualità di legale rappresentante della Società "**Cave Pellegrino S.r.l.**", esercente la cava di marmo sita nella località "**Bellanova**" del Comune di **Custonaci (TP)**, ha chiesto una **ulteriore** sospensione di **180 gg.** dei lavori nella cava "de qua";

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto e per le motivazioni addotte e illustrate nell'istanza di cui sopra, di accogliere la richiesta formulata dalla società e che, pertanto, può concedersi la sospensione di 180 gg. decorrente dalla data indicata nel presente provvedimento.

AUTORIZZA

Art. 1 Per quanto sopra esposto, che si intende ripetuto e trascritto, la Società **"Cave Pellegrino S.r.l."**, con sede legale a Custonaci (TP) Via Erice n. 94 **(CF./P.I. 02598500813)**, legalmente rappresentata dalla Sig.ra **Vultaggio Paola** nata ad Erice (TP) il giorno 20/08/1967, è autorizzata **a sospendere** ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, della Legge regionale n. 127/80 e dell'art. 2, comma 4, della Legge regionale n. 10/2004, per un periodo di **180 giorni a decorrere dal 28/11/2020**, i lavori di coltivazione nella cava di marmo sita nella località "**Bellanova**" del Comune di Comune di **Custonaci (TP)**, in esercizio giusta autorizzazione n. **01/16 - 111 R_1 TP** del **24/06/2010.**

Art. 2 Durante la vigenza della presente sospensione dei lavori, ogni attività lavorativa presso la cava deve rimanere temporaneamente interrotta; qualsiasi attività che comporti anche la movimentazione del materiale depositato, dovrà essere comunicata preventivamente a questo Distretto Minerario e al Comune di **Custonaci (TP)** e sarà intesa, a tutti gli effetti, come ripresa dell'attività di cava, ai fini dell'applicazione dell'art. 83 della Legge 07 maggio 2015, n. 9 , in ordine ai canoni di produzione.

Art. 3 Dovrà essere garantita la sorveglianza dello stato dei luoghi, posti in efficienza la recinzione ed i cartelli monitori, provvedendo al loro ripristino/sistemazione laddove dovessero risultare divelti o mancanti e adottare tutte le necessarie cautele atte ad impedire l'ingresso di estranei nell'area di cava nel periodo in cui resterà sospeso l'esercizio dell'attività estrattiva.

Art. 4 La Società "**Cave Pellegrino S.r.l.**" è consapevole che la eventuale ripresa dell'attività lavorativa è comunque inderogabilmente subordinata alla prevista e preventiva predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure organizzative, di cui agli allegati 6-7-8 del DPCM 27 aprile 2020, tese a garantire lo svolgimento in sicurezza di ogni fase lavorativa nel rispetto dei principi di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10.

Art. 5 Si fa riserva di eseguire, durante il periodo di sospensione dei lavori estrattivi della cava "*de qua*", sopralluoghi per gli accertamenti di competenza.

La presente disposizione viene rilasciata facendo salvi i diritti di terzi nonché i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge.

Palermo, 27/01/2021

Il Dirigente
Responsabile del Distretto Minerario
Dr. Giuseppe Quattrocchi

REGIONE SICILIANA * DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA * DISTRETTO MINERARIO